



NUOVI REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI AREE DI CRISI INDUSTRIALE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile, mediante pubblicazione all'interno del proprio sito istituzionale, il Decreto 30 agosto 2019.

Nel documento di prassi ministeriale sono delineate le nuove modalità, nonché le condizioni necessarie per l'ottenimento dell'accesso ai benefici previsti per i programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali complesse e non che descrivono un riscontro significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.

Quanto previsto dal Decreto 30 agosto 2019, è una nuova disciplina introdotta con il Decreto Crescita (art. 29, commi 3 e 4 , del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34), la quale stabilisce il diritto alle agevolazioni per tutte quelle iniziative che:

- includano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione dell'organizzazione, con spese ammissibili superiori a 1,5 milioni di euro;
- determinino un significativo aumento degli addetti dell'unità produttive di cui si occupa il programma di investimento.

I benefici sono previsti concretizzarsi nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, secondo le condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 ("Regolamento GBER").

L'ammontare del finanziamento agevolato concedibile risulta essere pari al 50% degli investimenti ammissibili.

Invece il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa sono, in totale, di importo superiore al 3% della spesa ammissibile.

Proporzionalmente all'ammontare del finanziamento agevolato, il loro importo complessivo massimo è fissato nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.